



Spett.le

Oggetto: NOMINA/DESIGNAZIONE A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

L'Azienda Speciale della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Valirsannio, in qualità di Titolare del trattamento, con riferimento al rapporto contrattuale di cui alla nota prot. _____ del _____, al fine di adempiere agli obblighi formali e sostanziali proposti dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche Regolamento o GDPR), conferma che il contraente opererà quale responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR per le fasi di sua competenza

La finalità del trattamento è esplicitata nell'oggetto del servizio affidato e la sua durata coincide con la durata del servizio stesso, salvo eventuali proroghe o rinnovi.

Con la sottoscrizione del presente atto, che costituisce condizione di efficacia ed esecutività del contratto, il contraente, nella persona di _____ che agisce in qualità di _____ accetta la suddetta nomina confermando la diretta ed approfondita conoscenza delle responsabilità che si assume e assicura sotto la propria responsabilità, di aver adempiuto o di adempiere, in funzione delle caratteristiche del trattamento affidato, alle istruzioni di seguito specificate; in proposito, Valirsannio potrà a sua completa discrezione, ove ritenuto necessario, richiedere al contraente una dimostrazione documentale sull'osservanza delle disposizioni impartite ovvero procedere - direttamente o per il tramite di consulenti di propria fiducia - a verifiche ed audit anche presso la sede del contraente.

Il contraente si impegna espressamente:

- a comunicare prontamente al Referente contrattuale/Responsabile dell'esecuzione del contratto del Titolare eventuali situazioni sopravvenute (tra cui a puro titolo esemplificativo, sanzioni comminate dal Garante o da Autorità Giudiziarie ordinarie, anche non relative alle attività di trattamento oggetto del presente atto) che, per qualsiasi ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico;
- a non acquisire dati personali (ove così previsto contrattualmente) ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per l'esecuzione del servizio affidato, ed a non utilizzare i dati personali acquisiti per finalità proprie e/o diverse dalle attività contrattualmente definite, salvo specifiche e preventive istruzioni del Titolare;
- ad autorizzare a compiere operazioni di trattamento di cui al presente atto esclusivamente soggetti che oltre ad essere stati adeguatamente formati si siano impegnati, per iscritto, all'obbligo di riservatezza e/o al segreto d'ufficio (quest'ultimo se applicabile), impartendo loro adeguate e documentate istruzioni al fine di garantire il rispetto della normativa precedentemente richiamata, delle condizioni di liceità del trattamento e dei vincoli impartiti attraverso il presente atto;
- ove il contratto di cui trattasi non preveda una autorizzazione generale in proposito, a non ricorrere ad eventuali ulteriori sub-contraenti senza previa autorizzazione scritta dell'Azienda Speciale, soprattutto nel caso in cui ciò comporti il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- a seguire le stesse modalità di cui al punto precedente per tutte le eventuali aggiunte o sostituzioni dei sub-contraenti;
- ad adottare procedure di controllo sull'attività svolta dai soggetti autorizzati o sub-responsabili precedentemente identificati, al fine di verificare l'effettivo rispetto da parte di questi ultimi delle misure di sicurezza gestionali e tecniche adottate, degli obblighi di riservatezza e, comunque, delle istruzioni impartite;

- a non comunicare comunque ad ulteriori soggetti terzi (soprattutto se sia possibile qualificare un trasferimento di dati verso paese terzo od organizzazione internazionale) i dati oggetto di trattamento, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Speciale;
- ad adottare tutte le misure di sicurezza tecnico-informatiche ed organizzativo-gestionali adeguate; nell'eventualità di modifica delle stesse (ad es., in caso di modifiche evolutive di infrastrutture, apparati, applicativi di lavoro e modalità gestionali) dovrà essere garantito – ad esito di specifica analisi di impatto – un livello di sicurezza almeno analogo a quello preesistente; in caso contrario, è fatto obbligo di condividere con il Referente contrattuale/Responsabile dell'esecuzione del contratto dell'Azienda Speciale, le nuove specifiche di trattamento, al fine di consentire la verifica del mantenimento dell'idoneità allo svolgimento dell'incarico;
- ad assistere Valisannio nel garantire, da parte di quest'ultima, il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 del GDPR (in particolare circa l'effettuazione della DPIA), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile esterno del trattamento;
- a conservare i dati personali oggetto di trattamento per tutto il periodo di tempo necessario per la realizzazione delle attività contrattualmente previste; alla scadenza del contratto ed a seguito del completamento del pagamento delle spettanze (il cui presupposto è la regolare esecuzione del contratto) ovvero all'atto della cessazione per qualsiasi causa dello stesso, il contraente dovrà provvedere a restituire all'Azienda Speciale i dati personali in qualunque modalità e forma detenuti, provvedendo quindi a cancellarne ogni copia in proprio possesso e confermando l'avvenuta distruzione per iscritto al referente contrattuale del Titolare (salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini, ad es., contabili, fiscali, ecc.);
- a provvedere - nel caso in cui l'attività affidata comporti l'acquisizione diretta di dati personali dagli interessati - al rilascio dell'informativa agli stessi soggetti contenente tutti gli elementi necessari ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e ad acquisirne il consenso, ove necessario e con le modalità previste per la specifica attività; il format di documentazione da utilizzare dovrà essere fornito o concordato con Valisannio;
- ad informare immediatamente l'Azienda Speciale in caso di richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento pervenuta direttamente al Contraente, ad es., nell'ambito dei contatti anche successivi al primo con gli interessati;
- a fornire all'Azienda Speciale, a semplice richiesta e secondo le modalità da esso indicate, i dati e le informazioni necessarie per:
 - ✓ verificare l'oggetto dei trattamenti affidati al Responsabile. Le valutazioni sulla legittimità del trattamento di tali dati, dell'eventuale comunicazione a terzi o diffusione degli stessi spettano al Titolare, congiuntamente ai relativi adempimenti, ivi comprese le informative ai propri dipendenti ed agli altri interessati inerenti al trattamento dei dati;
 - ✓ per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto di nomina, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni realizzate dal Titolare (o da un altro soggetto da questi incaricato);
 - ✓ una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti all'Autorità Giudiziaria o al Garante o per effetto del trattamento dei dati in cui sia coinvolto l'affidatario;
 - ✓ dare tempestivo riscontro all'interessato, nei termini previsti dall'art. 12 del GDPR, che eserciti i diritti di cui al punto precedente direttamente nei confronti del Titolare;
- a comunicare al Referente contrattuale/Responsabile dell'esecuzione del contratto per Valisannio, entro 24 ore dopo l'avvenuta conoscenza di eventuali violazioni dei dati personali o presunte tali (a puro titolo esemplificativo: accessi abusivi, azione di malware, furto o smarrimento di computer o fascicoli cartacei, incendi o altre calamità...) che abbiano coinvolto i dati oggetto di trattamento, specificando le azioni correttive poste in atto e gli esiti delle stesse, al fine di consentire al Titolare – se del caso - l'adempimento degli obblighi di notificazione al Garante e di comunicazione agli interessati, come previsto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento;

- prestare, in generale, la più ampia e completa collaborazione al Titolare e al suo Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD ovvero DPO - Data Protection Officer), al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico nel rispetto della normativa vigente;
- in fase di rendicontazione periodica o finale delle attività svolte (sulla base di quanto previsto contrattualmente), a relazionare all'Azienda Speciale sul buon esito delle attività di trattamento secondo gli standard precedentemente definiti;
- in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione all'Azienda Speciale ed al suo Responsabile per la Protezione dei Dati, al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso di affidamenti che comportino l'acquisizione di sistemi o servizi di tipo applicativo o infrastrutturale, che prevedano attività di assistenza e manutenzione svolta direttamente dal soggetto affidatario (o suoi delegati), il contraente, relativamente a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i., si impegna espressamente a:

- *procedere alla designazione individuale degli amministratori di sistema o figura equivalente coinvolti nelle attività di cui al servizio affidato, previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità, e affidabilità, anche in considerazione delle responsabilità che possono derivare in caso di incauta o inidonea designazione;*
- *a riportare, per ciascuna figura coinvolta, l'elencazione degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;*
- *a conservare e fornire all'Azienda Speciale, a semplice richiesta e secondo le modalità da esso indicate, il nominativo dell'amministratore di sistema o figure equivalenti designate;*
- *a verificare periodicamente – anche attraverso idonei sistemi di registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici, che dovranno essere conservati per almeno sei mesi a far data dalla conclusione delle attività contrattuali - l'operato di tali figure in modo da controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza adottate; l'esito di tali valutazioni dovrà essere trasmesso all'Azienda Speciale, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultima.*

In caso di violazione totale o parziale della normativa vigente o delle istruzioni impartite mediante il presente atto, il contraente sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda Speciale, che determinerà l'interruzione dei termini di pagamento. In tal caso, il contraente dovrà produrre, entro e non oltre 7 giorni lavorativi successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero verranno ritenute non condivisibili, Valirsannio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi degli artt. 1453 e/o 1456 cod. civ., rimanendo impregiudicata la possibilità di agire in sede di rivalsa in caso di eventuali danni subiti da terzi interessati o per le eventuali sanzioni amministrative comminate al Titolare.

La presente designazione è valida per tutto il periodo di durata degli accordi contrattuali e dei successivi eventuali rinnovi o affidamenti aventi lo stesso oggetto, salva richiesta di revisione di una delle parti che dovrà essere formalmente accettata da entrambe. È da ritenere revocata, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso, in caso di recesso unilaterale o consensuale dall'incarico di cui trattasi.

Nel pregare di restituire alla scrivente una copia del presente allegato datato e firmato per accettazione, si inviano cordiali saluti.

Benevento, data della firma digitale

Il Titolare del trattamento
Valirsannio Azienda Speciale CCIAA Irpinia Sannio

Il Responsabile del trattamento
Affidatario del servizio